

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
CONVOCAZIONI	» 4

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Principe.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 » (*Approvato dal Senato*) (*Parere della V Commissione*) (3308).

Il Presidente ricorda che sono stati approvati, ad eccezione di alcune norme stralciate, i primi trentaquattro articoli del provvedimento.

Sull'articolo 35, che si riferisce all'applicazione del regolamento comunitario n. 17 del 1964 (che istituì il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) vengono presentati tre emendamenti al terzo, quarto e quinto comma di natura formale, due a firma dei deputati Mengozzi-Della Briotta ed uno del deputato Miceli, intesi a introdurre nel terzo e quinto comma un riferimento anche alla legislazione sulle zone depresse del centro-nord, oltre che a quella relativa al Mezzogiorno nonché a specificare nel quarto comma « cooperative e loro consorzi » e mutare l'espressione

« consorzi di produttori agricoli » in quella di « associazioni ». L'articolo 35, con tali modificazioni, è quindi approvato nel testo del disegno di legge.

Sono quindi approvati senza modifiche gli articoli 36 (fondo interbancario di garanzia), 37 (spese generali) e 38 (direttive regionali) del provvedimento.

All'articolo 39, che tratta dei piani zionali, viene presentato a firma del deputato Miceli un emendamento sostitutivo, col quale si chiede che il Ministero predisponga, su richiesta dei comitati regionali della programmazione, piani zionali che stabiliscano tra l'altro « il grado di interdipendenza e di priorità » degli interventi e le « previsioni globali di impegno ».

Il Relatore Ceruti, pur condividendo in linea di massima l'esigenza generale di predisporre piani zionali, dichiara di accettare la formulazione proposta con l'articolo 39, anche in rapporto alla consistenza dei mezzi finanziari.

Anche il Sottosegretario Principe, mentre si dichiara consenziente a che una iniziativa in questa materia parta dal basso, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di garantire che sulla base delle disponibilità esistenti i piani zionali debbano essere predisposti ove ricorrano — come dice l'articolo 39 — « particolari esigenze determinate da complessi problemi economico-sociali... ».

Pertanto, l'emendamento non è accolto e l'articolo 39 è approvato senza modifiche.

Sono quindi approvati nel testo del provvedimento gli articoli 40, 41 e 42, compresi sotto il titolo di disposizioni finali e finanziarie.

All'articolo 43, che prevede agevolazioni tributarie, sono presentati due emendamenti illustrati dai deputati Magno e Miceli, con i

quali si chiede l'esonero in favore dei coltivatori diretti, delle cooperative, ecc., del pagamento dell'imposta sul reddito dominicale e di tutte le sovraimposte ovvero la proroga delle agevolazioni previste nell'articolo 26 del vecchio Piano verde al 1970.

Dopo che il Relatore e il Sottosegretario esprimono parere contrario, gli emendamenti non sono accolti e l'articolo 43 è approvato senza modifiche.

Su un articolo aggiuntivo, a firma Sereni ed altri, ed illustrato dal deputato Magno, concernente la richiesta di fiscalizzazione dei contributi previdenziali dovuti dai coltivatori per assistenza malattia o pensione, prendono la parola: il Relatore Ceruti, che si dichiara contrario, sostenendo che già la solidarietà sociale nei confronti dell'agricoltura è in Italia maggiore che negli altri Paesi e che porre in tal guisa il problema della previdenza nelle campagne presenta aspetti demagogici; il deputato Bo, che difende il valore dell'articolo presentato dalla sua parte; del deputato Franzo, che, ribadendo la necessità che l'agricoltura vada difesa con una politica di compensazione che ovviamente investa il settore previdenziale, non ritiene la presente la sede più idonea per affrontare tale problema; del deputato Miceli, che, sostenendo la natura di « servizio pubblico » dell'agricoltura, dichiara fondamentale l'alleggerimento degli oneri previdenziali; e del Sottosegretario Principe che, dopo aver dichiarato che il problema esiste, afferma anch'egli di non ritenere questa la sede più opportuna per affrontare un così grave problema.

Dopo tale dibattito, l'articolo aggiuntivo non è approvato.

Vengono quindi accantonati, ai fini del coordinamento reso necessario dall'approvazione di precedenti emendamenti, gli articoli 44, 45 e 46 concernenti le autorizzazioni di spesa.

Sono poi approvati senza emendamenti gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54, comprendenti norme finanziarie.

Non viene quindi accolto un articolo aggiuntivo, illustrato dal deputato Miceli, che richiede venga specificato che i benefici della presente legge debbano essere concessi con precedenza ai coltivatori diretti singoli e associati.

All'articolo 55, che concerne l'applicabilità delle norme ai mezzadri e ai coloni, sono presentati dal deputato Beccastrini due emendamenti, il primo che chiede siano aggiunti gli assegnatari, i partecipanti agrari e le

cooperative, il secondo che chiede di specificare che a tali categorie e agli affittuari i contributi e le agevolazioni vengano concessi con gli stessi diritti di precedenza stabiliti per i coltivatori diretti.

Dopo interventi dei deputati Miceli e Magno, il Relatore Ceruti e il Sottosegretario Principe chiariscono che non si può con formulazioni generiche ridiscutere la legge e le collocazioni già date. Ribadiscono altresì che coltivatori diretti e cooperative sono già le grandi preferite del piano e che comunque i partecipanti possono considerarsi assimilati ai coloni e le cooperative agricole alle imprese, aggiungendo che la parola « agevolazioni » prevista nell'articolo significa preferenza.

Dopo tali chiarimenti, l'emendamento è ritirato e l'articolo 55 è approvato senza modifiche.

Anche l'articolo 56, che si occupa della relazione annuale e della pubblicità dei finanziamenti, è approvato senza modifiche, dopo che non è accolto un emendamento, illustrato dal deputato Beccastrini, che, unitamente alla pubblicità già prevista nell'articolo in discussione, chiede l'affissione nell'albo dei comuni dei provvedimenti che dispongono le erogazioni dei contributi.

La Commissione si occupa quindi di alcuni problemi lasciati in sospeso.

All'articolo 7, lettera c), ove i deputati Miceli e Leopardi Dittaiuti chiedevano l'estensione alla viticoltura della difesa fitosanitaria, il Sottosegretario Principe dichiara di essere contrario a tale estensione per ovvi motivi finanziari. Pertanto, dichiarato decaduto l'emendamento Leopardi Dittaiuti, l'emendamento Miceli non è accolto.

Relativamente all'articolo 15 punto c), al quale erano stati presentati emendamenti dai deputati Leopardi Dittaiuti, Beccastrini, Prearo, Stella, intesi alla concessione dei contributi per impianto di vigneti, viene posto in votazione ed approvato, dopo interventi dei deputati Beccastrini, Magno, Prearo, Miceli e Della Briotta, il seguente emendamento aggiuntivo alla lettera c) del comma 1):

« Nonché in altre zone a specifica vocazione vitivinicola, con preferenza a quelle collinari, secondo i criteri che saranno stabiliti con le direttive regionali, di cui all'articolo 38 ».

Viene quindi illustrato dal deputato Franzo, un articolo aggiuntivo relativo a case di abitazione rurali, nell'auspicio che il Governo

voglia affrontare al più presto tutto il complesso problema dell'edilizia rurale.

Dopo interventi favorevoli dei deputati Prearo, Mengozzi, Magno e Miceli che propongono alcune modifiche, l'articolo aggiuntivo (16-bis) viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 16-bis.

Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, potranno essere concesse agevolazioni contributive e creditizie per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione di coltivatori diretti, compresi i servizi e gli impianti accessori, nonché i vani per uso aziendale, per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi. Le suddette agevolazioni potranno essere altresì concesse per la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento di case di abitazione di proprietà di coltivatori diretti nei piccoli centri rurali situati nei territori montani, purché rispondenti ai prescritti requisiti igienico-sanitari ed a condizione che la famiglia del coltivatore diretto vi risieda stabilmente e che nessun membro della stessa abbia altra abitazione in proprietà.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può concedersi alternativamente:

un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento elevabile al 50 per cento per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazione e comunque in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni;

un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento della durata di anni venti contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni e comunque in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli esercizi finanziari 1966 e 1967.

(La seduta sospesa alle ore 12,50 è ripresa alle ore 17,50).

Il Presidente ricorda che fra i problemi accantonati vi è quello relativo alla dotazione dei ruoli organici del personale della sperimentazione, di cui all'articolo 3 del disegno di legge. Fa presente che tutti i gruppi hanno espresso il desiderio di affrontare tale problema, esprimendo una volontà comune di risolvere il problema dell'organico e del trattamento del suddetto personale. Propone pertanto che il Comitato dei nove abbia lo specifico incarico di predisporre un testo che affronti il ricordato problema.

Il deputato Ognibene, nell'illustrare un nuovo emendamento presentato nel merito dalla sua parte, rileva che accanto al problema della dimensione dell'organico vi è quello della sua sistemazione giuridica, chiedendo per il personale la parificazione al personale universitario.

Dopo che il Presidente ha riconfermato l'impegno di far elaborare per l'aula dal Comitato dei nove una norma relativa ai ruoli organici degli sperimentatori, il secondo comma dell'articolo 3 è approvato nel testo del Senato.

Viene quindi approvato il seguente articolo aggiuntivo proposto dal deputato Franzo:

ART. 57.

(Semplificazione delle procedure)

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette a facilitare e rendere più sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie, riducendo e uniformando i tipi di relazioni da allegare, le documentazioni tecniche e gli altri adempimenti a carico dei richiedenti e stabilendo forme semplificate per l'esecuzione degli accertamenti preventivi e successivi di ufficio.

Le norme di cui al comma precedente verranno emanate sentita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati.

Fino all'entrata in vigore delle norme delegate si applicano le vigenti disposizioni di legge ».

Il deputato Franzo propone infine un emendamento relativo al fondo interbancario.

Dopo un chiarimento del Presidente ed un intervento del deputato Miceli, il Ministro Restivo dichiara che il problema va approfondito ed invita l'onorevole Franzo a riproporlo in Aula.

Il Presidente, mentre rinvia a domani l'approvazione degli articoli 44, 45 e 46, concernenti le autorizzazioni di spesa, che vanno variate in conseguenza degli emendamenti approvati, ringrazia la Commissione per il lavoro svolto in quattro giorni, un lavoro che è stato sollecito ed approfondito ad un tempo.

Rinvia quindi la conclusione dell'esame alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,40.

CONVOCAZIONI

XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Sabato 10 settembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (*Approvato dal Senato*) (3308) — Relatore: Ceruti Carlo — (*Parere della V Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22,10.